

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA GESTIONE CARRIERE STUDENTI E SERVIZI
COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI
SETTORE DOTTORATI DI RICERCA

IL RETTORE

- VISTA la legge n. 210 del 3 luglio 1998 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo e, in particolare, l'art. 4 in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l'art. 19 recante disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise;
- VISTO il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 contenente il "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*" entrato in vigore in data 13/01/2022, ed in particolare l'art. 17, comma 3, in base al quale le Università sono tenute ad adeguare i propri regolamenti di dottorato di ricerca alla nuova disciplina entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto;
- VISTO il vigente Regolamento dell'Università degli Studi del Molise in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. n. 214 del 02 marzo 2021;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione adottate nelle rispettive sedute del 23 febbraio 2022

DECRETA

- Art. 1- In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 226 del 14/12/2021, è emanato il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, il cui testo è allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante, che annulla e sostituisce il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 214 del 2 marzo 2021;
- Art. 2- Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore a decorrere dalla data del presente provvedimento.

IL RETTORE
Prof. Luca BRUNESE

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



REGOLAMENTO D'ATENEO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I

Finalità e definizioni

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi del Molise, secondo quanto stabilito dal "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", emanato con D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, e dalla normativa vigente in materia.

L'Università del Molise promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Art. 2

Definizione

Il Dottorato di Ricerca è un titolo accademico *post-lauream* di terzo livello che fornisce le competenze necessarie per esercitare presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l'istituzione e il rinnovo dei Corsi

1. La richiesta di istituzione di nuovi Corsi di Dottorato di Ricerca è deliberata dai Consigli di Dipartimento interessati; la richiesta di rinnovo è presentata dal Coordinatore del Corso al Consiglio di Dipartimento, dopo essere stata deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Collegio dei Docenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, approva la richiesta di istituzione o di rinnovo e definisce annualmente le risorse da destinare al nuovo ciclo di Dottorati di Ricerca.
3. L'approvazione della proposta di istituzione o di rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca è subordinata alla verifica e alla valutazione dei seguenti elementi:
 - a) validità scientifica e coerenza del programma formativo con gli obiettivi del progetto;
 - b) presenza di un Collegio dei Docenti con documentata e qualificata produzione scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso, che garantisca il possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento dalla normativa vigente in materia di dottorato;
 - c) parere favorevole del Nucleo di Valutazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Procedura di accreditamento

1. L'attivazione di un Corso di Dottorato di Ricerca è subordinata alla concessione dell'accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), su parere conforme dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. La richiesta di accreditamento riguarda sia la sede che i corsi dottorali e va presentata dall'Università secondo le modalità e la tempistica stabilite annualmente dal MUR nelle apposite linee guida.
3. L'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato e nell'accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini, con le modalità indicate dal regolamento di cui al D.M. n. 226/2021.
4. L'accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale.
5. Le attività di monitoraggio e valutazione periodica svolte dall'ANVUR verificano la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato di cui all'art. 4 del D.M. n. 226/2021.
6. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta la revoca dell'accreditamento. In tal caso, l'Università interrompe, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo del Corso di Dottorato per il quale l'accreditamento è revocato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.





Art. 5

Requisiti per l'accreditamento

Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e dell'Università:

- a. presenza di un Collegio dei Docenti costituito nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. n. 226/2021. I requisiti di qualificazione scientifica devono essere riscontrabili anche sulla pagina del Catalogo Istituzionale della Ricerca di Ateneo/*loginmiur* di ciascun docente membro del Collegio, appartenente a Università Italiane; su cataloghi della ricerca internazionali (Scopus, WoS, Reprise) per membri del Collegio di Atenei esteri /Enti Pubblici di Ricerca.
- b. disponibilità, per ciascun ciclo di dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro (4) borse di studio per Corso di Dottorato attivato, fermo restando che per il singolo Corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre (3). Sono escluse dal computo del numero medio di quattro (4) le borse assegnate ai dottorati attivati in convenzione o in consorzio.

Nel caso di dottorati attivati da due soggetti, ciascuno di essi finanzia almeno due borse di studio. Ove i soggetti siano più di due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse di studio e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

Possono essere banditi posti di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio nel limite di un (1) posto senza borsa per ogni tre con borsa;

- c) disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso di Dottorato, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi;
- d) disponibilità di strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- e) previsione di attività di ricerca avanzata e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale, ovvero svolte all'interno di laboratori o di infrastrutture di ricerca di livello e interesse europeo;
- f) previsione di attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
- g) previsione, attraverso l'Unità di Gestione della Qualità dipartimentale, di un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 6

Modalità di richiesta dell'accreditamento

1. L'Università può presentare richiesta di accreditamento singolarmente o in forma associata, attraverso la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi con uno o più dei seguenti soggetti, fermo restando che la sede amministrativa del Dottorato resta l'Università degli Studi del Molise, cui spetta il rilascio del titolo accademico:
 - a. altre Università italiane o estere: in tal caso è prevista la possibilità di rilascio di titolo finale doppio, multiplo o congiunto. Tale eventualità deve essere riportata nella convenzione di riferimento;
 - b. Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c. istituzioni di cui all'art. 2, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'art. 15 del D.M. 226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d. Imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e. Pubbliche Amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Nel caso in cui l'Università attivi un Dottorato di Ricerca con uno o più soggetti indicati nel precedente comma, ciascun soggetto finanzia un numero di borse studio così come previsto all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. n. 226/2021 e al precedente art. 5.

Nelle convenzioni stipulate con uno o più dei soggetti indicati nel precedente comma devono essere indicati:

- la durata del corso di Dottorato;
- la sede di immatricolazione dei dottorandi;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



- i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi ed eventuali esenzioni;
- l'articolazione delle attività;
- lo schema della mobilità dei dottorandi.

Tenuto conto delle caratteristiche del sistema di accreditamento di cui al D.M. n. 226/2021, le procedure per la stipula di convenzioni o per la costituzione di consorzi devono essere attivate in tempo utile a consentire il computo di tali posti nella relativa scheda di accreditamento.

3. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno durata non inferiore a tre (3) anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del D.M. n. 226/2021.
4. Le denominazioni dei Corsi e degli eventuali *curricula*, nonché la composizione del Collegio dei Docenti devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il Corso di Dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali *curricula* del Dottorato sono proposti dall'Università e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.
5. Un Corso di Dottorato di Ricerca non può essere rinnovato se per due cicli consecutivi ha avuto un numero di iscritti inferiore a tre.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D.M. n. 226/2021, la domanda di accreditamento può avere ad oggetto anche singoli *curricula* di Corsi di Dottorato già accreditati.
7. Nel caso in cui l'Università partecipi, in convenzione o consorzio, a Dottorati dei quali non è sede amministrativa, le procedure di attivazione rientrano nella fattispecie delle convenzioni (con soggetti terzi) di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 7

Dottorato industriale e apprendistato di Alta Formazione

1. Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 226/2021, l'Università può attivare Corsi di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, sulla base di convenzioni o consorzi con imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.
2. I rapporti tra l'Università e le imprese, cui sono riservati i posti di «dottorato industriale» ai sensi del comma precedente, sono regolati da specifiche convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
 - b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
 4. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato industriale può destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
 5. Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l'Università può altresì attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 8

Presentazione dell'istanza di accreditamento

1. La domanda di accreditamento va presentata attraverso apposita piattaforma informatica secondo le modalità e le scadenze indicate annualmente dal M.U.R..
2. Per ciascun Corso di Dottorato di Ricerca il Dipartimento di afferenza è quello che presenta la proposta di accreditamento. Nell'ipotesi in cui la proposta di attivazione sia a carattere interdipartimentale, il Dipartimento di afferenza sarà quello indicato dal Coordinatore del Corso di Dottorato nella piattaforma di cui al comma 1, in considerazione dei settori scientifico-disciplinari dei componenti del Collegio.
3. Entro la scadenza fissata dal Rettore, è presentata la proposta di accreditamento del Corso di Dottorato, nella modalità specificata all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



4. Per ciascuna proposta di accreditamento del Corso di Dottorato di Ricerca deve essere documentato il soddisfacimento dei requisiti previsti dal D.M. n. 226/2021 e dalla normativa vigente ed in particolare:
 - a. i membri del Collegio dei Docenti, nel rispetto del numero minimo di 12, di cui almeno la metà professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia e per la restante parte ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, con indicazione, per ciascuno di essi, di nominativo, qualifica e dipartimento di afferenza (i docenti non appartenenti al Dipartimento proponente il Dottorato possono aderire al Collegio dei docenti previo *nulla osta* del Consiglio del Dipartimento di appartenenza);
 - b. il nominativo e la qualifica del Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca;
 - c. il numero di borse di studio o di altre forme di finanziamento di importo equivalente eventualmente disponibili a livello dipartimentale e l'indicazione di eventuale riserva di posti con borsa e/o senza borsa a candidati laureati presso università estere;
 - d. l'indicazione delle risorse finanziarie ulteriori alle borse di studio a sostegno della ricerca dei singoli dottorandi disponibili a livello dipartimentale;
 - e. la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di ricerca e di studio dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - f. gli eventuali soggetti convenzionati o consorziati con indicazione, per ciascuno di essi, della tipologia e del numero di borse di studio finanziate. Nel caso di Università estere occorre, altresì, indicare la possibilità di rilascio di titolo finale doppio, multiplo o congiunto. Nel caso di istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, occorre, altresì, indicare la possibilità di titolo finale multiplo o congiunto;
 - g. la previsione di eventuali attività di ricerca o in comune tra due o più dottorati tra quelli facenti richiesta di accreditamento;
 - h. l'indicazione di eventuale partecipazione del singolo dottorato a progetti di collaborazione comunitari e internazionali con specifica di eventuali riserve di posti a studenti rientranti nei programmi e speciali procedure di selezione;
 - i. le eventuali imprese italiane o straniere impegnate in attività di ricerca e sviluppo convenzionate;
 - j. l'indicazione, attraverso l'Unità di Gestione della Qualità dipartimentale dei processi formativi dei Corsi di Dottorato, all'interno del Dipartimento di afferenza del Corso medesimo, del sistema di assicurazione della qualità, della progettazione e della gestione della formazione dottorale, conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.
5. I requisiti di cui al precedente comma 4, non vanno intesi a carattere esaustivo e possono essere suscettibili di modifica e/o integrazioni, in funzione del rispetto delle apposite linee guida ministeriali.
6. Il Coordinatore del Corso, previa delibera favorevole di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, trasmette - tramite piattaforma informatica indicata dal M.U.R. - la proposta di accreditamento del nuovo Corso o di rinnovo del Corso già accreditato, entro la scadenza indicata dal Ministero stesso.

TITOLO II Organi del Corso

Art. 9

Organi del Corso di Dottorato di Ricerca

Sono organi di ciascun Corso di Dottorato di Ricerca:

- a. il Collegio dei Docenti;
- b) il Coordinatore.

Art. 10

Il Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti, costituito nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati all'articolo 4, comma a) del D.M. 2256/2021, è strutturato secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 del D.M. 226/2021, nonché dalla normativa vigente.
2. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale. È possibile partecipare a un ulteriore Collegio





unicamente ove questo si riferisca a un Corso di Dottorato o organizzato in forma associata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. 226/2021 ivi compresi i Corsi di Dottorato industriale di cui all'art. 10 del D.M. n. 226/2021 e i Corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del D.M. n. 226/2021. La richiesta di partecipazione al Collegio dei Docenti di un Corso di Dottorato di Ricerca deve essere presentata dal docente interessato:

- a. al Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato, in caso di Corso di nuova istituzione;
- b. al Collegio dei Docenti, in caso di Corso già istituito.

La richiesta deve essere avanzata in tempo utile a consentire la presentazione dell'istanza di accreditamento di cui al precedente art. 8.

3. Docenti e Ricercatori dell'Università del Molise che non fanno parte di Collegi dei Docenti di Corsi di Dottorato di Ateneo possono partecipare, previo nulla osta del Dipartimento di afferenza e del Senato Accademico, a Collegi dei Docenti di Corsi di Dottorato di altri Atenei.
4. La partecipazione di professori e ricercatori, afferenti ad altre Università, e degli enti pubblici di ricerca, a Collegi dei Docenti di Corsi di Dottorato, con sede amministrativa presso l'Università del Molise, è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
5. In casi particolari, su invito del Coordinatore, alle sedute del Collegio, possono partecipare studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato, senza diritto di voto.
6. Limitatamente alle questioni riguardanti problemi didattici e organizzativi, alle riunioni del Collegio partecipa - con diritto di voto - un dottorando eletto, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo, in rappresentanza di tutti i dottorandi. Tale rappresentanza dura in carica due anni.

Art. 11

Compiti del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti, nel definire le linee specifiche del corso di dottorato, ha il compito di programmare l'attività di formazione, di didattica e di ricerca del Corso, per ciascun anno accademico.

Sono inoltre compiti del Collegio:

- a. deliberare le modalità di svolgimento delle prove di ammissione al Corso di Dottorato;
- b. individuare i referenti scientifici dei singoli *curricula* nei quali eventualmente si articola il Corso di Dottorato;
- c. assegnare a ciascun dottorando, entro tre mesi dall'inizio dei corsi, il progetto formativo ed un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
- d. autorizzare i dottorandi a svolgere, come parte integrante del progetto formativo e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa;
- e. autorizzare, su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del supervisore, a svolgere eventuali attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato;
- f. autorizzare, su richiesta del dottorando e sentito il supervisore, la permanenza fuori sede del dottorando per periodi superiori a 6 mesi cumulativi, nei casi non regolati da progetti formativi e convenzioni con terzi (Università, Enti di ricerca, aziende);
- g. autorizzare gli iscritti a svolgere eventuali attività extracurricolari a condizione che tali attività siano compatibili con le attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato e che non configurino una doppia iscrizione in uno degli anni accademici in cui si svolge il corso di dottorato;
- h. approvare convenzioni con Atenei, Enti di ricerca, istituzioni estere, imprese anche per co-tutela;
- i. autorizzare la sospensione dal Corso per gravi motivi debitamente documentati;
- j. deliberare l'ammissione di ciascun dottorando all'anno di corso successivo ed all'esame finale sulla base della relazione di fine anno prodotta dal dottorando medesimo, della frequenza alle attività del dottorato e del giudizio del supervisore e dei co-supervisori, valutandone il riconoscimento in CFU sulla base delle attività formative pianificate;
- k. con motivata delibera, acquisito il parere del supervisore, proporre al Rettore l'esclusione dal Corso del dottorando che, al termine di un determinato anno di corso, non consegua una valutazione positiva;
- l. deliberare, su richiesta dell'interessato, iscritto congiuntamente a un corso di specializzazione medica, l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione della durata del Corso, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



- Scuola di Specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola di specializzazione medesima;
- m. designare i nominativi di due valutatori per ciascuna tesi di Dottorato e formulare il giudizio sull'attività di ricerca svolta entro la fine dell'ultimo anno di corso;
 - n. proporre al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l'ammissione ai Corsi e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - o. autorizzare le richieste di proroga ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 12

Funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio è convocato dal Coordinatore, con un preavviso di almeno 5 giorni derogabili in via eccezionale per comprovati motivi di urgenza. In caso di comprovata necessità, è possibile convocare e riunire il Collegio in modalità telematica: in tal caso detta modalità partecipativa va evidenziata nel verbale.
2. La seduta è valida se partecipa almeno la metà più uno dei Componenti.
3. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità nel numero di voti, prevale il voto del Coordinatore.
4. Di ogni seduta viene redatto un verbale che può essere approvato seduta stante o portato in approvazione nella seduta successiva e che deve essere trasmesso al Settore Dottorati ed alla Segreteria del Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato.

Art. 13

Il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca

1. Il Collegio dei Docenti elegge tra i propri componenti un Coordinatore. Il Coordinatore - che può essere esclusivamente un professore di prima fascia o, in caso di motivata indisponibilità, di seconda fascia a tempo pieno, appartenente all'Università degli Studi del Molise - deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3) del D.M. n. 226/221.

Nell'ipotesi di nuova istituzione il Coordinatore è eletto in tempo utile per l'indicazione del nominativo nella scheda di accreditamento.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge n. 240/10, l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore è nominato con Decreto del Rettore. Il mandato ha la durata dei cicli attivi del Corso di Dottorato. In caso di cessazione anticipata del mandato, si procede entro due mesi a nuove elezioni. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Coordinatore da parte del Rettore le relative funzioni sono esercitate dal Decano del Collegio.
4. La carica di Coordinatore di Corso di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la carica di Rettore, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro e ogni altra carica, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
5. La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

Art. 14

Compiti del Coordinatore

Al Coordinatore del Corso di Dottorato è affidato il coordinamento delle attività del dottorato di ricerca.

In particolare il Coordinatore:

- a. presenta la domanda di accreditamento nel rispetto delle linee guida ministeriali per l'accREDITAMENTO dei corsi di dottorato;
- b. rappresenta il Corso di Dottorato di Ricerca ed è responsabile delle attività dello stesso;
- c. convoca e presiede le riunioni del Collegio, fissandone l'ordine del giorno;
- d. ha il compito di organizzare l'attività didattica ai fini dell'addestramento alla ricerca secondo le linee generali e le indicazioni specifiche definite dal collegio stesso;
- e. attua, su indicazione dell'Unità di Gestione della Qualità di Dipartimento, l'attività di valutazione e monitoraggio periodica mediante un sistema di assicurazione della qualità, della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR;
- f. nomina tra i docenti afferenti al Collegio un vice Coordinatore, che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento e la cui carica ha la stessa durata di quella del Coordinatore.





Art. 15

Commissioni e Giunta

1. Il Collegio può istituire al suo interno una o più Commissioni - stabilendone contestualmente i compiti e le modalità di composizione - che coadiuvano il Collegio stesso, svolgono funzioni consultive e non hanno poteri deliberativi.
2. Per garantire un migliore coordinamento delle attività formative e una più efficiente organizzazione delle attività, il Collegio dei Docenti può istituire al suo interno la Giunta, a cui partecipano di diritto il Coordinatore e il vice Coordinatore. Nel caso di Dottorati articolati in *curricula*, della Giunta fanno parte i Responsabili di ogni *curriculum*.

La Giunta svolge attività istruttoria e propositiva rispetto alle decisioni del Collegio e, in caso di comprovata necessità e indifferibile urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Collegio medesimo, che vengono sottoposti a ratifica del Collegio nella prima seduta utile.

Art. 16

Organizzazione e riconoscimento delle attività formative

1. La programmazione delle attività didattiche e formative, stabilita dal Collegio dei Docenti, è riportata sul sito web dipartimentale del Corso di Dottorato con relativa indicazione dei CFU (Crediti Formativi Universitari)/ore. L'attività didattica, di tutorato scientifico o aziendale e di supervisione di tesi, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il Collegio dei Docenti può affidare attività seminariali, previste nel percorso formativo, a Professori e Ricercatori appartenenti al Collegio stesso o anche esterni, purché in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica, documentati dal *curriculum* e da pubblicazioni coerenti con le tematiche del Corso di Dottorato.
3. Il Coordinatore può individuare, tra i Componenti del Collegio dei Docenti, i membri di una Commissione di supporto alla valutazione delle attività formative individuate, al fine migliorarne l'efficacia, l'efficienza e la qualità del processo formativo del Dottorato anche in relazione ai suoi sbocchi occupazionali.
4. I CFU sono suddivisi in crediti di formazione teorica e crediti di formazione relativi all'attività di ricerca, per lo svolgimento del proprio progetto di ricerca, sotto la supervisione del Supervisore – co-supervisor.
5. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 226/2021, le attività formative teoriche possono anche essere organizzate trasversalmente ai Corsi di Dottorato. Rientra in questa categoria l'attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.
6. Il Collegio dei Docenti valuta le attività formative svolte annualmente dai dottorandi in sede di esame di passaggio all'anno successivo, riconoscendone i relativi CFU.

Art. 17

Scuole di Dottorato di Ateneo e loro organizzazione

1. Conformemente all'art. 6, comma 7 del D.M. n. 226/2021, l'Ateneo può organizzare i Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l'Università all'interno di una o più Scuole di Dottorato di Ateneo (SDA).
2. Ciascuna Scuola di Dottorato ha il compito di:
 - a. coordinare i Corsi e gestire le attività formative comuni, con l'obiettivo di valorizzare il terzo livello di formazione attraverso sinergie tra i singoli Corsi di Dottorato;
 - b. promuovere e dar seguito alle scelte strategiche, definite dagli organi di governo dell'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
 - c. organizzare e gestire le attività di servizio e supporto ai Corsi di Dottorato;
 - d. promuovere e incentivare la collaborazione con Università, Enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, in forma anche interdisciplinare, coerentemente con gli obiettivi formativi ed i programmi di studio dei corsi di Dottorato;
 - e. promuovere la collaborazione con il territorio e il sistema delle imprese favorendo l'attivazione di percorsi di dottorati comunali, di alto apprendistato o corsi di dottorato industriale;
 - f. analizzare periodicamente, secondo criteri e modalità fissati dall'Ateneo, i risultati dei corsi di dottorato.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, delibera l'istituzione delle Scuole di Dottorato, determinandone il numero e le denominazioni. Ciascuna Scuola è istituita con Decreto Rettorale.
4. In fase di accreditamento o di rinnovo del Corso di Dottorato, il Collegio stabilisce l'afferenza ad una delle Scuole di Dottorato di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



5. L'organo di gestione di ciascuna SDA è rappresentato dal Consiglio, composto dal Rettore (o suo Delegato) con funzioni di Direttore, dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola e dal responsabile della struttura amministrativa di riferimento, senza diritto di voto.
6. Limitatamente alle questioni didattiche e organizzative, alle riunioni del Consiglio della SDA partecipano - con diritto di voto - i rappresentanti dei dottorandi di ciascun Corso afferente alla SDA, eletti secondo quanto riportato all'art. 10, comma 6 del presente Regolamento.
7. Sono compiti del Consiglio:
 - a. definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola;
 - b. promuovere e organizzare eventi di disseminazione delle attività dei corsi di dottorato;
 - c. proporre agli organi di governo dell'Ateneo eventuali modifiche al Regolamento in materia di Dottorato;
 - d. definire le modalità d'impiego delle risorse messe a disposizione della Scuola da parte degli organi di governo dell'Ateneo o da altri enti;
 - e. esprimere parere sulle proposte da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo in merito a istituzione/rinnovo di Corsi.
8. Le delibere del Consiglio della Scuola sono assunte a maggioranza dei componenti: in caso di parità nel numero dei voti prevale il voto del Direttore della Scuola.
9. La SDA può disporre di risorse finanziarie e materiali assegnate a qualsiasi titolo dall'Ateneo, da enti pubblici e privati, nazionali o internazionali.

TITOLO III

Selezione e ammissione

Art. 18

Accesso al Corso di Dottorato

1. Per l'ammissione al Corso di Dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica alla quale possono chiedere di partecipare cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguano il titolo di studio, richiesto dal bando di concorso, entro la data di iscrizione al Corso di Dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al Corso di Dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
3. Le condizioni di accesso di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli studenti laureati presso Università estere, ai borsisti di stati esteri e ai borsisti di programmi di mobilità internazionale nonché ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione partecipanti alla selezione per posti ad essi eventualmente riservati.
4. L'Università del Molise garantisce che le persone con disabilità o con DSA possano concorrere all'ammissione al Corso di Dottorato senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri candidati, nel rispetto della normativa vigente e del principio del ragionevole adattamento.

Art. 19

Requisiti e modalità di selezione

1. Per partecipare alla selezione per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca, i candidati devono presentare specifica domanda di ammissione secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso di selezione.
2. L'ammissione al Corso avviene mediante valutazione comparativa di merito effettuata dalla Commissione giudicatrice.
3. Le procedure di ammissione sono definite dal Collegio dei Docenti, che comunque fissa per l'esame di ammissione una delle seguenti modalità:
 - a) per titoli e colloquio;
 - b) per titoli, prova scritta e colloquio.
4. L'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca scientifica si svolge secondo le modalità e nelle date e sedi indicate nelle schede specifiche di ciascun Corso di Dottorato.
5. Le prove d'esame, qualora previste, possono essere sostenute in una delle lingue straniere indicate nell'avviso di selezione.





6. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, l'Università può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione. In tal caso, viene redatta una graduatoria specifica per l'assegnazione di tali posti. I posti e le borse di studio riservate, ma non assegnate al termine delle iscrizioni - ove questo sia possibile sulla base della tipologia e delle regole del finanziamento - possono essere assegnate ai candidati idonei nella graduatoria generale di ammissione al Corso per i posti ordinari (non soggetti a riserva).
7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

Art. 20

Bando di concorso

1. L'ammissione al dottorato di ricerca avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro la data fissata dallo stesso bando di concorso.
2. Il bando di concorso, emanato con Decreto del Rettore nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 226/2021, è redatto in italiano e in inglese, deve avere la più ampia diffusione e deve comunque essere pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca. Di norma, può essere prevista più di una sessione concorsuale sulla base della disponibilità di fondi per il finanziamento di borse di studio.
3. Il bando di concorso riporta le seguenti informazioni:
 - a. i Corsi di Dottorato attivati nell'anno accademico di riferimento;
 - b. il titolo di studio richiesto per l'accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - c. il numero e la tipologia delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario;
 - d. i documenti da allegare alla domanda;
 - e. la documentazione da allegare alla domanda nel caso di candidati con disabilità o con DSA e la procedura con cui saranno esaminate eventuali richieste di ausili o misure di supporto;
 - f. le tasse e i contributi a carico dei dottorandi tenuto conto di quanto previsto dalla normativa del diritto allo studio e dalle procedure di iscrizione dell'Ateneo;
 - g. la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato;
 - h. le modalità di eventuale ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori ovvero se si rendano disponibili ulteriori risorse nell'ambito di tematiche di ricerca finanziate su bandi di Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali e/o di Progetti internazionali, da utilizzare in aggiunta rispetto alle borse finanziate dall'Ateneo.

Art. 21

Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito

1. Il Rettore, su proposta dei rispettivi Collegi dei Docenti, nomina con proprio decreto le commissioni per l'esame di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università.
2. Tali Commissioni sono composte da tre membri effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra Professori e Ricercatori universitari del settore o dei settori concorsuali ovvero scientifico disciplinari oggetto del Corso, anche di altri Atenei italiani e stranieri.
3. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in *curricula*, la Commissione può essere ampliata in modo da comprendere un componente aggiuntivo, oltre i tre membri effettivi, per ciascun *curriculum*.
Nel caso di Corsi di Dottorato in convenzione con enti pubblici o privati, le Commissioni giudicatrici possono essere integrate con un esperto operante presso tali soggetti. Detto esperto potrà esprimere il proprio giudizio in merito alla selezione dei soli candidati che presentino un progetto di ricerca inerente alla borsa a tematica finanziata dall'ente di appartenenza.
Nel caso di membri stranieri, occorre che lo stesso Collegio dei Docenti ne accerti l'affinità ai settori scientifico-disciplinari del corso di dottorato.
4. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; a parità di anzianità, dal più anziano d'età. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; a parità di anzianità, dal più anziano di età.
5. In caso di dimissioni motivate, il membro effettivo può essere sostituito da un membro supplente tra i componenti supplenti designati.





6. La Commissione può avvalersi per lo svolgimento delle prove di strumenti informatici nei casi e secondo le modalità previste nell'avviso di selezione, garantendo adeguate condizioni di accessibilità degli stessi nel caso di candidati con disabilità o con DSA.
7. Per i Corsi articolati in diversi *curricula* la selezione per l'ammissione e la Commissione giudicatrice sono comunque unici, come unica è la graduatoria di merito finale. L'attivazione del singolo *curriculum* dipende dal posizionamento in graduatoria dei vincitori, in base alla scelta da loro effettuata.
8. A conclusione delle procedure di selezione, la Commissione, sulla base delle votazioni conseguite da ciascun candidato nelle singole prove d'esame, redige una graduatoria unica di merito per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca.
9. Ogni Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di cento punti, la cui assegnazione è regolata da quanto indicato nella scheda descrittiva di ciascun Corso di Dottorato del bando di selezione.
10. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni Corso di Dottorato. In caso di utile collocamento in più graduatorie di merito relative all'accesso a diversi Corsi di Dottorato, il candidato deve esercitare l'opzione per un solo Corso tra quelli cui risulta ammesso, procedendo alla relativa iscrizione, come indicato al successivo art. 22.
11. Nel caso di posti con borse di studio o di finanziamenti a tematica vincolata, nel corso delle selezioni viene presa in considerazione anche l'idoneità del candidato allo svolgimento delle suddette ricerche. Tali borse sono assegnate sulla base della graduatoria generale di merito.
12. Il Rettore provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti della selezione e della graduatoria generale di merito per l'ammissione a ciascun Corso di Dottorato, fissando i termini di iscrizione.
13. Gli atti della selezione sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

TITOLO IV

Diritti e obblighi dei dottorandi

Art. 22

Domanda di iscrizione

1. I candidati risultati vincitori devono presentare la domanda di iscrizione al Corso nei termini e secondo le modalità previste nel Decreto Rettorale di approvazione degli atti della selezione.
2. I posti e le borse sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito e secondo quanto stabilito dall'avviso di selezione.

Art. 23

Diritti ed obblighi dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera b) del D.M. n. 226/2021. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato e di svolgere tutte le attività formative, di studio e di ricerca nelle strutture a ciò destinate e secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di attenersi a quant'altro stabilito dal Collegio medesimo.
2. Gli ammessi ai Corsi di Dottorato di Ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro corso universitario, in Italia e/o all'estero, ad eccezione di quanto disposto al successivo art. 25.

L'Università disciplina eventuale altri casi di contemporanea iscrizione, che siano consentiti dalla normativa vigente, con provvedimento interno e tenendo in considerazione gli aspetti relativi all'erogazione della borsa di studio.

3. I dottorandi svolgono, nell'ambito del proprio piano formativo, attività volte all'accertamento sia dei risultati delle ricerche effettuate sia delle loro capacità espositive secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.
4. Entro la fine di ogni anno il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei Docenti una relazione riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, le attività formative seguite così come proposte dal Collegio dei Docenti e dall'Ateneo, nonché le partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. La valutazione positiva da parte del Collegio dei Docenti, riportata su apposito verbale, comporta il passaggio del dottorando all'anno successivo; la valutazione negativa comporta l'esclusione dal Corso secondo quanto previsto dal precedente art. 11.
5. Ai dottorandi con disabilità o con DSA sono garantite condizioni di accessibilità nello svolgimento delle attività didattiche e di valutazione delle attività di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e del principio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



- del ragionevole adattamento.
6. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 e successive modificazioni e integrazioni e alla normativa in materia, facendo salvo il diritto al mantenimento della borsa di studio laddove prevista.
 7. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo *nulla osta* del Collegio dei Docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
 8. Il dottorando può svolgere attività retribuite alle seguenti condizioni:
 - a. la retribuzione delle suddette attività deve essere a carico di enti esterni all'Ateneo, nel caso di dottorandi con borsa di studio;
 - b. le suddette attività devono consentire di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Corso di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, che valuta la compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Corso di Dottorato e purché rivestano carattere occasionale e prevedano un impegno orario limitato o siano comunque ritenute compatibili con l'attività del dottorando, fermo restando che, nel caso di dottorandi con borsa di studio, il reddito annuale lordo derivante dalle suddette attività non deve superare l'importo annuale lordo della borsa di studio.

Il dottorando ha l'obbligo di comunicare al suo supervisore e al Coordinatore del Corso l'eventuale svolgimento di attività retribuita, al fine della preventiva autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti, pena l'esclusione del dottorando dal Corso a decorrere dal verificarsi dell'eventuale incompatibilità.

9. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale ai soli fini e nei limiti in cui si renda necessaria e sia pertinente alla realizzazione del programma di ricerca affidato al dottorando e che sia prestata sotto il coordinamento del supervisore. Lo svolgimento dell'attività assistenziale non può assumere carattere continuativo e deve avere carattere occasionale, strettamente connesso all'esecuzione del programma di ricerca assegnato al dottorando.

La prestazione dell'attività assistenziale è subordinata alla presentazione di formale richiesta da parte del dottorando ed è vincolata all'autorizzazione da parte del Collegio dei Docenti del Dottorato su acquisizione del nulla osta del Direttore Generale dell'azienda ospedaliera ospitante. L'attività assistenziale può essere svolta a far data dal giorno successivo all'autorizzazione ed è assolutamente vietata prima di tale data. L'attività assistenziale è assolutamente vietata in mancanza di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile.

10. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, soltanto qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al successivo art. 24.
11. A seguito dell'iscrizione, per le comunicazioni istituzionali il dottorando è tenuto ad utilizzare la casella di posta elettronica attribuitagli dall'Università.
12. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione e deve avvenire entro il termine fissato dai competenti organi di Ateneo.
13. Il dottorando è tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché gli specifici regolamenti di Ateneo ed è altresì tenuto alla riservatezza in relazione a informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.
14. È condizione necessaria per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca aver assolto a tutti gli obblighi relativi alle banche dati della ricerca stabiliti dal Collegio.





Art. 23 bis **Attività all'estero**

1. Gli iscritti al Dottorato di Ricerca con borsa di studio devono di norma svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca all'estero, per un periodo non inferiore ad almeno 3 mesi.

Nel periodo di ricerca e studio all'estero, coerenti con il progetto di dottorato, è compresa la frequenza di archivi, biblioteche, emeroteche ed enti impegnati in attività di carattere scientifico, finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. L'attività all'estero deve essere autorizzata dal supervisore e dal Coordinatore per periodi fino a n. 6 mesi, dal Collegio dei Docenti per periodi superiori, fino ad un massimo di n. 12 mesi.

Il Collegio dei docenti delibera in merito alla estensione del periodo fino ad un tetto massimo complessivo di n. 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'art. 6, comma 2 del presente Regolamento.

3. Per i dottorandi che non beneficiano di borsa di studio, il periodo di attività all'estero di cui ai commi precedenti non è obbligatorio.

Art. 24 **Contributi e borse di studio**

1. Con Decreto del Rettore, previa delibera dei competenti organi accademici, sono indicati annualmente:
 - a. l'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio;
 - b. il numero delle borse di studio assegnate al Corso, nonché il loro ammontare e le modalità di erogazione.

Le borse disponibili sono attribuite secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. In caso di pari merito, prevale la valutazione della situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le borse di studio hanno durata annuale e, per gli anni successivi al primo, devono essere rinnovate subordinatamente alla verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno (esame di ammissione all'anno successivo) da parte del Collegio dei Docenti. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta di norma nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

3. L'importo della borsa, da erogare in rate mensili, è stabilito con decreto del Ministro.

L'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata normale del corso.

In caso di borsa di studio finanziata da Ente esterno, essa sarà erogata all'assegnatario subordinatamente all'effettivo incasso da parte dell'Università delle relative somme.

La borsa di studio decorre dall'inizio del Corso o, in caso di inizio differito della frequenza, dall'effettivo inizio della stessa.

Il pagamento della borsa di studio è effettuato in rate mensili posticipate.

La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I Dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.

Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare al beneficio della borsa stessa senza decadere dall'iscrizione al Corso di Dottorato: la parte residua della borsa, qualora pari o superiore a dodici mesi, può essere attribuita al primo dottorando non beneficiario di borsa nell'ordine della rispettiva graduatoria generale di merito. Se inferiore alla somma indicata, la parte residua della borsa resta nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini.

L'erogazione della borsa non è dovuta nelle ipotesi di sospensione del dottorando dal Corso previste dal successivo art. 26, né nelle ipotesi di esclusione, disciplinate dal successivo art. 30, o di incompatibilità sopravvenuta.

Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo, compatibile con la borsa di studio, è fissato dagli organi accademici e non può essere, in ogni caso, superiore all'importo della borsa medesima.

I vincitori delle borse di studio si impegnano, all'atto di accettazione della borsa medesima, a non oltrepassare, per ciascun anno di godimento di tale beneficio, il suddetto limite di reddito, alla cui determinazione concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura compresi quelli di natura occasionale. Il reddito è riferito al periodo di imposta relativo all'anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio. Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di reddito personale, deve restituire le mensilità della borsa percepite nell'anno in cui si è verificato tale superamento.

4. Le borse di studio non possono essere cumulate con assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o estere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del dottorando.





5. L'importo della borsa è aumentato nella misura del 50%, per periodi di permanenza all'estero non inferiori a 30 giorni e complessivamente non superiori a dodici (12) mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal Collegio dei Docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i Dottorati in co-tutela con soggetti esteri o nel caso di Dottorati attivati in convenzione con gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a-e) del presente Regolamento.

Tale maggiorazione non può essere fruita per periodi di permanenza nel Paese estero di provenienza del dottorando o nel Paese estero ove il dottorando abbia la residenza.

6. Chi abbia già usufruito di una borsa di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato di Ricerca, anche per un solo anno (o frazione di esso), non può chiedere di fruirne una seconda volta.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.M. n. 226/2021, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, a ciascun dottorando, anche non beneficiario di borsa di studio, è assicurato un *budget*, adeguato alla tipologia del Corso di Dottorato e comunque in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dei soggetti accreditati.

Per il primo anno di corso è possibile accedere a tale *budget* entro tre mesi dall'inizio del Corso, per gli anni successivi al primo è possibile accedere a tale *budget* previo superamento dell'esame di passaggio di cui all'art. 23, comma 4 del presente Regolamento.

Tale *budget* non si applica ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa.

8. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni successivi al primo si applicano i medesimi principi previsti per il mantenimento delle borse di studio.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o ai beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità. La disciplina di queste tipologie di finanziamento è rinviata ai particolari accordi di riferimento sottoscritti.

Art. 25

Dottorato e Scuole di Specializzazione Mediche

1. Ferma restando l'incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di Specializzazione, è ammessa la frequenza congiunta di un Corso di Dottorato e di una Scuola di Specializzazione Medica alle seguenti specifiche condizioni:
 - a. il candidato ammesso al Corso di Dottorato sia iscritto all'ultimo anno della Scuola di Specializzazione Medica (per i Corsi di Dottorato attivati presso l'Università del Molise di durata triennale);
 - b. venga attestata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione Medica e dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato la compatibilità della frequenza congiunta, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla Scuola di Specializzazione e dal Corso di Dottorato;
 - c. il dottorando si impegni a svolgere le attività di ricerca secondo quanto specificamente determinato dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
2. Nei casi di frequenza congiunta di cui al presente articolo, su richiesta del dottorando - da presentarsi entro un mese dal termine della frequenza congiunta - la domanda di riduzione delle attività dottorali è accolta dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica, con il progetto dottorale. Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma è richiesto altresì il giudizio di compatibilità, espresso dal consiglio della Scuola di Specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola medesima. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il Corso di Dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
3. La tesi e la sua valutazione sono comunque soggette alle disposizioni contenute negli artt. 34 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 26

Sospensione del Corso

1. I dottorandi possono chiedere la sospensione del Corso di Dottorato per comprovati motivi previsti dalla legge o nel caso di gravi e comprovati motivi di salute propri o di appartenenti al proprio nucleo familiare per un periodo massimo di sei (6) mesi, anche non continuativi, nell'arco della durata normale del Corso di Dottorato, fatto salvo il recupero del periodo di sospensione.

Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

L'istanza di sospensione deve essere presentata dal dottorando al competente Collegio dei Docenti che, valutate le





ragioni della richiesta, la autorizza.

Al termine del periodo di sospensione il dottorando riprende il corso e inoltra al Settore Dottorati di Ricerca e alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di afferenza una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore.

2. Le sospensioni fino a trenta giorni possono essere recuperate *in itinere*. Per periodi di sospensione superiori ai trenta giorni, tutto il periodo sospeso deve essere recuperato col differimento della durata del Corso pari al periodo di sospensione.
3. In caso di sospensione dalla frequenza per un periodo superiore a trenta giorni, non può essere erogata la borsa di studio – o altro finanziamento equivalente - per lo stesso periodo.
4. Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 e successive modificazioni e integrazioni e alla normativa in materia, facendo salvo il diritto al mantenimento della borsa di studio laddove prevista.
5. Nel caso di maternità, la frequenza alle attività del Corso di Dottorato è sospesa obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, o dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, se autorizzata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente.
6. Alla fine del periodo di astensione obbligatoria le dottorande possono richiedere un ulteriore periodo di sospensione fino ad un massimo di sei mesi. La facoltà di usufruire di tale sospensione è concessa anche al padre dottorando, in alternativa alla madre.
7. Se il dottorando è iscritto all'ultimo anno di corso, l'ammissione alla valutazione della tesi da parte dei valutatori non è possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
8. Il Collegio dei Docenti, al termine dell'ultimo anno di corso, accerta se i dottorandi che abbiano ottenuto la sospensione dal corso ai sensi dei commi precedenti, abbiano recuperato il periodo di assenza.

Art. 27

Proroga

1. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il dottorando può chiedere al Collegio dei Docenti di usufruire di una proroga della durata del Corso di Dottorato non superiore a dodici (12) mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

La richiesta deve essere presentata dal dottorando prima della fine dell'ultimo anno di corso.

La proroga è disposta con decreto rettorale.

2. Per motivate esigenze scientifiche (rientra in tale fattispecie il deposito di un brevetto) il Collegio dei Docenti può stabilire, a favore di uno o più dottorandi, una proroga della durata del Corso di Dottorato non superiore a dodici (12) mesi.

In tale eventualità l'erogazione della borsa di studio nei confronti del dottorando che beneficia della proroga è estesa fino a tutta la durata della proroga stessa attingendo a fondi a carico del bilancio dell'Ateneo.

La proroga è disposta con decreto rettorale.

3. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il dottorando che usufruisca della proroga è tenuto a prendere iscrizione al successivo anno accademico, pagando la prima rata delle tasse e dei contributi previsti dal relativo Regolamento e, se beneficiario di borsa, pagando anche una quota della contribuzione proporzionata al numero dei mesi di proroga dei quali beneficia, rapportati su base annuale.
4. In ogni caso i periodi di proroga previsti dal presente articolo e quelli di sospensione di cui al precedente art. 26 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 28

Rinuncia

1. Il dottorando può, in qualunque momento, rinunciare alla prosecuzione del Corso presentando domanda di rinuncia agli studi irrevocabile e incondizionata.
2. Con la rinuncia alla prosecuzione del Corso cessano nei confronti dell'Università gli obblighi contributivi inclusi quelli maturati. Con detta rinuncia lo studente non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.

Art. 29

Incompatibilità

L'iscrizione a un Corso di Dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, a master universitari, a Tirocini formativi attivi, a scuole universitarie di specializzazione (salvo quanto previsto dal precedente art. 25 per le Scuole di Specializzazione Medica) o a Corsi di Dottorato dell'Università del Molise o di altri





Atenei italiani o stranieri.

Art. 30

Cause di esclusione dal Corso

Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del supervisore, può proporre al Rettore, anche in corso d'anno e con motivata delibera, l'esclusione dal proseguimento del Corso di Dottorato nei seguenti casi:

- a. svolgimento di attività retribuite non autorizzate;
- b. prolungate assenze ingiustificate;
- c. giudizio negativo in sede di verifica delle attività al termine di ciascun anno di corso;
- d. inosservanza degli obblighi fissati dal Collegio dei Docenti in applicazione del presente Regolamento.

TITOLO V

Co-tutela

Art. 31

Definizione

1. La co-tutela è una modalità di svolgimento del percorso di Dottorato che comporta l'iscrizione del dottorando presso due Università di Paesi diversi.

Il percorso in co-tutela può essere attivato con qualsiasi Paese straniero a condizione che venga stipulata preventivamente una convenzione.

2. La convenzione di co-tutela deve riportare:
 - a. estremi dell'assicurazione del dottorando;
 - b. ammontare delle tasse di iscrizione;
 - c. titolo provvisorio della tesi;
 - d. nominativi dei due supervisori: uno per la sede amministrativa e uno per la sede ospitante;
 - e. periodi di svolgimento delle attività presso le due sedi;
 - f. criteri per la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico, ovvero che garantisca pari rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - g. modalità e sede dell'esame finale.
3. Il dottorando in co-tutela deve essere iscritto a due corsi di dottorato: uno presso l'università di prima iscrizione (Università di provenienza, presso la quale ha superato la selezione per il posto di dottorato ed è stato ammesso a detto posto) e uno presso l'Università partner ospitante. Corrisponderà i regolari diritti di iscrizione all'Università degli Studi del Molise per il relativo periodo di iscrizione.

Al dottorando viene assegnato un Supervisore della sua ricerca in ciascuna delle due istituzioni.

4. Lo svolgimento delle attività corsuali e di redazione della tesi di dottorato deve essere strutturato in periodi alterni presso le due Università, la cui durata è definita nell'apposita convenzione applicativa.
5. Al termine del percorso di Dottorato lo studente sostiene un unico esame, di norma presso la sede di prima iscrizione e di fronte a una Commissione congiunta la cui composizione è definita nel rispetto della normativa di entrambi i Paesi partner.

A seguito del superamento dell'esame finale il dottorando consegue il titolo di dottorato presso la sede di prima iscrizione e, se le condizioni del Paese partner lo consentono, anche il titolo di dottorato presso la sede partner (doppio titolo o titolo congiunto).

6. Ai dottorandi in co-tutela provenienti da Università estere, l'Università degli Studi del Molise rilascia il titolo di dottore di ricerca a condizione che gli stessi svolgano un periodo di almeno dodici mesi di attività, anche non continuativi, presso questa Università.
7. Ai sensi della normativa vigente per i dottorandi in co-tutela con i soggetti esteri, il periodo all'estero può essere esteso fino ad un tetto massimo di diciotto mesi. In tal caso gli organi accademici competenti stanziavano le risorse aggiuntive necessarie alla copertura degli ulteriori sei mesi.
8. Annualmente, il Collegio dei Docenti verifica, in collaborazione con i supervisori, le attività svolte e i risultati prodotti dai dottorandi e delibera in merito al superamento di ciascun anno di corso.





Art. 32

Procedura di attivazione di co-tutela

1. Gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi del Molise quale prima sede possono richiedere l'attivazione di co-tutela di tesi di norma entro il primo anno di corso e comunque entro e non oltre il secondo.

La richiesta deve essere inoltrata al Coordinatore del Corso e sottoposta all'approvazione del competente Collegio dei Docenti, che tiene conto anche delle risorse finanziarie eventualmente necessarie alla sua realizzazione.

2. Gli iscritti a dottorati esteri possono chiedere l'attivazione di co-tutela di tesi con questa Università di norma entro il primo anno di iscrizione presso l'Università di prima iscrizione e comunque entro e non oltre il secondo.

La richiesta deve essere inoltrata al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca di questa Università d'interesse del dottorando e al Settore Dottorati di Ricerca.

Il Collegio dei Docenti del Corso al quale l'interessato desidera iscriversi dovrà accertare l'affinità del progetto formativo dello stesso con le tematiche del Dottorato e approvare l'ammissione in co-tutela.

Previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti, l'interessato viene iscritto in sovrannumero al Corso di Dottorato dell'Università degli Studi del Molise quale studente in co-tutela senza oneri finanziari per l'Ateneo.

Art. 33

Visiting Ph.D

1. Ai dottorandi di altro Ateneo (italiano o straniero) che trascorrono un periodo di ricerca superiore ad un (1) mese presso l'Università degli Studi del Molise, non ricompresi in specifici accordi, è assegnata, su richiesta di un docente dell'Ateneo, la qualifica di *Visiting Ph.D.*
2. I *Visiting Ph.D.* non sono iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi del Molise e non conseguono il titolo di dottore di ricerca dell'Ateneo.
3. Ai medesimi è consentito l'accesso ai servizi generali di supporto alla ricerca forniti dall'Ateneo.

TITOLO VI

Conseguimento del titolo

Art. 34

Valutazione della tesi e ammissione all'esame finale

1. I risultati dell'attività di ricerca devono essere esposti in un lavoro finale di tesi che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «*Ph.D.*», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di tale tesi.
2. Entro la fine dell'ultimo mese di durata normale del Corso il dottorando inoltra alla Segreteria Studenti la domanda di ammissione all'esame finale, contenente l'indicazione del titolo della tesi e del settore scientifico-disciplinare al quale prevalentemente si riferisce.

Al momento dell'inoltro di tale domanda il dottorando deve essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione per i tre anni di corso, pena la mancata ammissione all'esame finale.

3. Entro il mese successivo a quello di conclusione del percorso formativo, il Collegio dei Docenti valuta, formulando un giudizio complessivo, l'attività di ricerca svolta dal dottorando nell'ultimo anno e con riferimento all'intero corso e ne decide l'ammissione alla procedura per il conseguimento del titolo finale.

Qualora il Collegio dei Docenti ritenga che l'attività di ricerca svolta sia insufficiente per la predisposizione di una tesi di Dottorato che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto o che i requisiti minimi non possano essere raggiunti entro i termini, dichiara il dottorando decaduto dal Corso.

Se il dottorando viene ammesso all'esame finale, il Collegio dei Docenti ne nomina i valutatori. I nominativi dei valutatori possono essere proposti dal supervisore e dai co-supervisori del dottorando interessato.

4. Ai valutatori il dottorando deve rendere disponibili:
 - a. la tesi;
 - b. la relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
5. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
6. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato ed alle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono





appartenere a istituzioni estere o internazionali.

7. I valutatori, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo di sei mesi, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.

Il differimento della discussione di un periodo non superiore a 6 mesi non può in alcun modo comportare oneri di caratteri economico per l'Amministrazione né ulteriore titolo alla borsa di studio, che ha comunque termine con la conclusione del ciclo di dottorato.

8. Nel caso in cui i giudizi dei due valutatori siano opposti tra loro, dirime il contrasto il Collegio dei Docenti.

L'esame finale consiste nella discussione della tesi di Dottorato dinanzi alla Commissione giudicatrice degli Esami finali.

Art. 35

Commissioni giudicatrici degli esami finali

1. La nomina della Commissione giudicatrice dell'esame finale di Dottorato è disposta con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. Il Collegio dei Docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
3. La Commissione giudicatrice dell'esame finale è composta secondo i seguenti criteri:
 - a. per almeno due terzi da componenti non appartenenti alla sede amministrativa del corso;
 - b. per non più di un terzo da componenti appartenenti alle istituzioni coinvolte nell'attivazione del dottorato di riferimento;
 - c. per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

Nel rispetto dei suddetti criteri, il Collegio dei Docenti deve designare, oltre ai membri effettivi, altrettanti membri supplenti. Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca o delle imprese eventualmente convenzionati con l'Università per il finanziamento di borse aggiuntive di carattere tematico. Detti esperti possono esprimere il proprio giudizio in merito all'esame finale dei soli candidati con borsa finanziata dall'ente di appartenenza.

I valutatori e i Supervisor/co-supervisor non possono di norma essere nominati componenti della Commissione giudicatrice dell'esame finale di dottorato.

4. Al momento dell'insediamento, i componenti della Commissione designano il presidente e il segretario. La funzione di presidente è assunta da uno dei componenti di provenienza accademica.
5. Nello svolgimento dell'esame finale, la Commissione assicura ai candidati con disabilità o con DSA condizioni di uguaglianza con gli altri candidati, nel rispetto della normativa vigente e del principio del ragionevole adattamento.
6. Nel caso di percorsi dottorali rientranti in iniziative di carattere nazionale o internazionale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli accordi di co-tutela di tesi), per la composizione della Commissione giudicatrice dell'esame finale si rinvia alle norme contenute nell'accordo di riferimento.
7. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i lavori entro novanta giorni dalla nomina. Decorso i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
8. I componenti esterni della Commissione possono partecipare all'esame finale di Dottorato in videoconferenza. Detta ipotesi deve essere verbalizzata.
9. Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento del Rettore.

Art. 36

Esame finale, titolo e deposito della tesi

1. Al termine della discussione della tesi, la Commissione giudicatrice dell'esame finale di Dottorato, tenuto conto anche del giudizio di ammissione all'esame finale elaborato dal Collegio dei Docenti, con motivato giudizio scritto collegiale approva o respinge la tesi.
2. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
3. Al candidato che abbia superato l'esame finale viene attribuito il titolo di Dottore di Ricerca e viene in tal senso rilasciato un diploma che riporta la dicitura del Corso di Dottorato e dell'eventuale *curriculum* frequentato.
4. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università deposita copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, possono essere rese





indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo dei dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.

Art. 37

Assenza all'Esame finale

1. L'assenza all'esame finale viene considerata giustificata, a fronte di idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) caso fortuito o forza maggiore.
2. In tali casi, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
3. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti e tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la discussione della tesi di Dottorato, nomina un'apposita Commissione con le modalità di cui al precedente art. 35 oppure ammette lo stesso alle successive sessioni d'esame.
4. Il candidato che non sostenga l'esame finale entro un anno dalla consegna della tesi si considera di norma decaduto.

Art. 38

Label Doctor Europeus

1. Su richiesta del dottorando, il Rettore, a seguito di verifica delle condizioni previste, può attribuire l'etichetta "*Label Doctor Europeus*" al titolo che l'Ateneo rilascia.
Le condizioni richieste per l'attribuzione sono:
 - a. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi dei Valutatori, nominati dal Collegio dei Docenti nel rispetto di quanto riportato al precedente articolo 34 e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi dell'UE; le relazioni dei Valutatori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato.
 - b. almeno un componente della Commissione di esame, nominato nel rispetto di quanto indicato all'articolo 35 del presente Regolamento, deve appartenere ad una istituzione di un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il corso;
 - c. parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione, anch'essa diversa da quella del paese in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il corso;
 - d. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione Europea diverso da quello del Dottorando.
2. I dottorandi che intendano richiedere il rilascio di tale *label* devono farne espressa richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione all'esame finale.
Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale del Collegio Docenti in cui viene sancita l'ammissione all'esame finale del Dottorando interessato.
3. La certificazione verrà rilasciata solo nel caso in cui tutti i requisiti sopra riportati siano pienamente soddisfatti.

Art. 39

International Doctor

1. L'Ateneo può rilasciare, su richiesta degli studenti interessati l'etichetta di "*International Doctor*" a condizione che siano pienamente rispettati i seguenti quattro criteri:
 - a. la ricerca presentata nella tesi deve essere eseguita in parte durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese extraeuropeo;
 - b. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi dei Valutatori, nominati dal Collegio dei Docenti nel rispetto di quanto riportato al precedente articolo 34 e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi paesi extraeuropei; le relazioni dei Valutatori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato.
 - c. almeno un membro della commissione giudicatrice, nominato nel rispetto di quanto indicato all'articolo 35 del presente Regolamento, deve appartenere a un paese diverso da quello in cui la tesi viene discussa (preferibilmente extraeuropeo).
 - d. La discussione deve avvenire in lingua straniera diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa.
2. I dottorandi che intendano richiedere il rilascio di tale *label* devono farne espressa richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione all'esame finale.
Tale proposta deve essere formalizzata nel verbale del Collegio Docenti in cui viene sancita l'ammissione all'esame finale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



del dottorando interessato.

3. La certificazione verrà rilasciata soltanto nel caso in cui tutti i requisiti sopra riportati siano pienamente soddisfatti.

Art. 40

Diploma Supplement

1. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).
2. Tale diploma contiene l'elenco delle attività formative riconosciute dal Collegio dei Docenti durante il percorso formativo del dottorando.

Art. 41

Proprietà dei risultati

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati della ricerca conseguiti dal dottorando sono disciplinati dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

Art. 42

Carriera *alias*

1. L'Università garantisce alle dottorande e ai dottorandi in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della riservatezza e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.
2. Per l'attivazione della carriera *alias* si rimanda alle modalità indicate nel relativo Regolamento.

Art. 43

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano integralmente ai Corsi di Dottorato di Ricerca a partire dal ciclo XXXV e, per quanto compatibili, anche ai dottorandi del ciclo XXXIV che al 13 gennaio 2022, data di entrata in vigore del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, siano ancora in attività.
2. Per quanto non disposto specificamente nel presente Regolamento, si rinvia al D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021, nonché alla normativa vigente in materia.

